

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo al reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese in data 14.04.2019 R.G.E.S. 599/2018. Finordica/Comune di Misilmeri.

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

- Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott.ssa Fici, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta in sostituzione del Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'avv. Giancarlo Pellegrino di Palermo, (di seguito legale) nato a Palermo il 11.05.1968, con studio legale in Palermo, Via Principe di Granatelli, n. 37, C.F.: PLLGCR68E11G273A, Partita IVA: 04474060821, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale relativa al reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese in data 14.04.2019 R.G.E.S. 599/2018. Finordica/Comune di Misilmeri;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Giancarlo Pellegrino, cui affidare l'assistenza legale per il reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese in data 14.04.2019 R.G.E.S. 599/2018. Finordica/Comune di Misilmeri, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'assistenza legale per il reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese in data 14.04.2019 R.G.E.S. 599/2018. Finordica/Comune di Misilmeri;

Art. 2) Il valore della causa è indeterminabile;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 11.369,00, comprensivo di IVA, CPA e ritenuta d'acconto come per legge, spese esenti di contributo unificato, marca da bollo e notifica, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai

fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare periodicamente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoriale, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 10) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 11) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, in corso per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero e l'esecuzione delle stesse e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 12) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina concernente i criteri per l'affidamento di mandati legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 13) L'Amministrazione mette a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. Il medesimo riceverà copia degli atti sottoscritti che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa sull'istante il fine dell'uso e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.14) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 15) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 16) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 17) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 18) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 19) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art.20) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione;
- Art.21) Il professionista dichiara di accettare integralmente la disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto..

L'Avv. Giancarlo Pellegrino

**Il Responsabile dell'Area 1 f.f.
(dott. ssa Bianca Fici)**

STUDIO LEGALE PELLEGRINO & ASSOCIATI

e. mail: pellegrinogiancarlo@virgilio.it

pec: pellegrinogiancarlo@pecavvpa.it

Via Principe di Granatelli, 37

PALERMO cap. 90139

Tel./ Fax: 091/6629003 – 7574913

(recapito esclusivo per comunicazioni e posta)

Via Petrarca, 22

MILANO

cap. 20123

Avv. **Giancarlo Pellegrino**

- Patrocinante in Cassazione -

Consulenti esterni

Avv. Prof. **Antonio Perrone**

(Diritto tributario)

Avv. **Claudia Lubrano**

Avv. **Rosario Dolce**

Avv. **Maria Antonietta Gambiolo**

Avv. **Guetano Marino**

Avv. **Giuliana Sapienza**

Avv. **Maria Chiara Schillaci**

Avv. **Sandro Di Carlo**

Avv. **Davide Mostini**

Avv. **Filippo Leone**



**SPETT.LE
COMUNE DI MISILMERI**

Palermo, 30.04.2019

Trasmessa via pec all' amministrazione in indirizzo

URGENTE

**OGGETTO: Tribunale di Termini Imerese – R.G. Es. 599/2019 - Finordica srl c
Misilmeri - Ordinanza riservata del 24.04.2019 – Trasmissione - INFORMATIVA**

Preg.mi

con riferimento al giudizio emarginato in oggetto, si trasmette in allegato alla presente l'ordinanza adottata dal Tribunale di Termini Imerese in persona del Giudice Dott.ssa Margherita Urso in scioglimento della riserva assunta all'udienza di discussione del 06.03.u.s. Con la quale viene rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva articolata dal Comune di Misilmeri, disponendo nel contempo la prosecuzione dell'espropriazione forzata per l'udienza del 03.06.p.v..

Nell'ambito della medesima ordinanza il Tribunale assegna alla parte che vi abbia interesse termine perentorio fino al 31.05.2019 per l'introduzione della causa di merito.

Ai fini dell'immediata tutela dell'interesse erariale, sotto il profilo processuale, si informa Codesto Spett. Le Ente che avverso la suddetta ordinanza è proponibile reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. al medesimo Tribunale entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del provvedimento (avvenuta il 24.04.u.s.), con la conseguenza che l'eventuale impugnativa andrebbe proposta entro **il termine perentorio e decadenziale del 09 maggio 2019.**

Si rappresenta che qualora fosse intendimento di Codesta Amministrazione proporre tale espediente processuale, per l'introduzione del procedimento sarà necessario il versamento della somma di euro 1686.00 a titolo di contributo unificato, euro 27,00 per la marca da bollo oltre le spese di notifica.

Nel contempo si informa che qualora fosse interesse di Codesto Ente proseguire il merito del giudizio meglio specificato in oggetto, *entro e non oltre il termine del 31.05.2019* si dovrà notificare rituale e specifico atto giudiziario con successiva iscrizione a ruolo relativa alla introduzione della nuova e distinta fase di processuale.

Tanto si doveva in adempimento agli obblighi informativi, rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si rimane in attesa di un sollecito e cortese riscontro

Palermo, 30.04.2019

Avv. Giancarlo Pellegri




TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE ESECUZIONI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Nell'opposizione iscritta al n. 599 dell'anno 2018 RG. Esec. promossa da:

COMUNE DI MISILMERI

CONTRO

FINORDICA S.R.L.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 06/03/2019;

- preso atto della circostanza che il debitore esecutato, Comune di Misilmeri, ha chiesto dichiararsi nulla e/o improcedibile l'esecuzione intrapresa da Finordica s.r.l. in considerazione dell'impignorabilità delle somme detenute dal terzo pignorato Credito Siciliano s.p.a., nella qualità di tesoriere ex art. 159 del D.Lgs. 267/2000;

- premesso che la predetta norma stabilisce che "1) Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. 2 Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel trimestre in



corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni dall'attività del tesoriere".

- tenuto conto della circostanza che la Corte Costituzionale, con la sentenza 211/2003, ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni contenute nei predetti commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevedono "che la *impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati al comma 2, lett. a), b) e c), non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso".*

- premesso, ancora, che spetta al debitore sollevare la questione di impignorabilità delle somme con l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ., comma 2, e che ai sensi del predetto art. 159 D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, quando il pignoramento è eseguito e non vi sono presso il tesoriere somme disponibili per essere sottoposte ad espropriazione forzata, ma solo somme legittimamente destinate, il pignoramento è nullo e tale nullità può essere dichiarata di ufficio dal giudice dell'esecuzione;



- ritenuto che, al fine della declaratoria di nullità, è necessario e sufficiente che ne risulti, attraverso la dichiarazione del tesoriere, il fatto costitutivo, rappresentato dalle finalità cui sono state vincolate le somme depositate presso il tesoriere sulla scorta da apposite delibere;

- ritenuto che la Suprema Corte ha chiarito che nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dall'Ente debitore, mentre spetta al creditore procedente allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, onde far valere l'insussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 211 del 2003 (e cioè l'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al soggetto tesoriere dell'ente locale, di mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso), l'opponente, a sua volta, è tenuto, in base al principio della vicinanza della prova, a provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in forza a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (Cassazione civile, sez. III, 16 settembre 2008, n. 23727).

Alla luce dell'orientamento sopra richiamato, il Comune per mantenere l'impignorabilità delle somme depositate presso la tesoreria, se da un lato deve notificare ai sensi di legge al tesoriere la delibera di impignorabilità delle risorse da destinare a finalità protette come previsto dal comma 2 dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000, dall'altro è obbligato a non emettere mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati in violazione dell'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento



o, in mancanza di fatture, delle date di deliberazione di impegno da parte dell'ente stesso. In altre parole, il Comune per mantenere l'impignorabilità delle somme depositate presso la tesoreria, deve rispettare l'ordine cronologico delle fatture ed effettuare pagamenti per prestazioni che rientrano all'interno dei vincoli di destinazione, dandone relativa prova. Difatti, gli Enti che intendono avvalersi della possibilità di "bloccare", presso le proprie tesorerie, le somme conservate, devono effettuare pagamenti per prestazioni che rientrano all'interno dei vincoli di destinazione delle somme vincolate, e nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture, così come ricevute. Il mancato rispetto dell'ordine cronologico delle fatture determina il venir meno dell'impignorabilità delle somme così come disposte con la delibera della Giunta Comunale. In tal senso il Tribunale di Nola, con sentenza, ha dichiarato l'inefficacia della delibera di impignorabilità adottata dal Comune, rilevando il mancato rispetto dei pagamenti secondo l'ordine cronologico delle fatture ovvero per mandati a titolo diverso da quelli vincolati così come indicati nella delibera, ponendo a carico dell'ente l'onere di provare i pagamenti avvenuti nell'ordine prescritto dalla legge (cfr sentenza n. 2183/16). Vale anche per tale fattispecie, il disposto dell'art. 2697 c.c. il quale stabilisce che *"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*.

Tale onere è stato assolto dalla società creditrice che ha depositato in giudizio le determine dirigenziali reg. gen. anno 2018 n° 2, 5, 40 e 48, che evidenziano la violazione, nei pagamenti operati dal Comune di Misilmeri nel primo semestre 2018, dell'ordine cronologico delle fatture. Il mancato rispetto dell'ordine cronologico delle fatture rende così inopponibile alla



Finordica il vincolo di impignorabilità, oggi ~~eccepito dal~~ Comune di Misilmeri.

L'opponente avrebbe dovuto dare la prova di aver rispettato l'ordine cronologico delle fatture, senza effettuare alcun pagamento in violazione dell'ordine di presentazione delle fatture o delle deliberazioni di impegno.

A ciò si aggiunga che l'attestazione relativa al rispetto dell'ordine cronologico rilasciata dal funzionario del Comune e prodotta dall'opponente, è assolutamente irrilevante ai fini dell'odierno giudizio, sia perché proviene da un soggetto terzo pignorato, non legittimato a sollevare tali eccezioni, sia perché in ogni caso la produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, non può formare prova a proprio favore. (Cassazione civile, sez. III, 26/03/2012, n. 4820).

Ne consegue che, anche sotto tale aspetto, ~~deve ritenersi che~~ le eccezioni sollevate dall'Ente opponente sono assolutamente infondate ed in quanto tali vanno rigettate;

- considerato che, in merito alle anticipazioni di cassa, ottenute a seguito dello scioglimento per mafia, il Comune ha depositato Decreto 06/06/2013, nonché le modalità di restituzione della predetta anticipazione;

- ritenuto, altresì, che il Comune ha precisato che le anticipazioni di cassa da destinare agli enti sciolti per mafia ai sensi dell'art. 1-43 TUEL, non sono pignorabili né sono soggetti a procedure esecutive ai sensi dell'art. 243 *quinques* del D.lvo n. 267/2000;

- ritenuto che il Tesoriere ha dichiarato che alla data di notifica dell'atto di pignoramento (24/04/2018) era presente un giacenza di cassa pari ad €



4.328.509,62;

- ritenuto, tuttavia, che la dichiarazione resa dal Tesoriere deve ritenersi positiva e ciò in quanto il terzo ha attestato presso di sé la sussistenza di somme erogate al Comune ed utilizzate (in tutto o in parte) dal Comune medesimo;

- considerato, invero, per tutte le argomentazioni sopra esposte, che non possono ritenersi indisponibili le somme pignorate presso il terzo Credito Siciliano s.p.a., nella qualità di Tesoriere del Comune di Misilmeri, sulla scorta della delibera di G.M. n. 2 dell'11/01/2018, fino all'importo di € 6.517.827,84;

- ritenuto, poi, che è inesatto ritenere indisponibili le somme pignorate presso il terzo Credito Siciliano s.p.a., quale Tesoriere del Comune di Misilmeri, sulla scorta della delibera di G.M. n. 2 dell'11.01.2018, fino all'importo di € 6.517.827,84;

- ritenuto che alla somma di € 4.324.165,22 destinato al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso ed all'espletamento dei servizi locali indispensabili, ex art. 159 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000 non può essere sommato l'importo di € 2.193.662,62 (residuo anticipazione straordinaria di cassa destinata agli enti sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUEL);

- ritenuto che la disponibilità di tale anticipazione straordinaria di cassa di residui € 2.193.662,62, che (come da dichiarazione della Tesoreria) risulta utilizzabile dal Comune esclusivamente per il pagamento delle retribuzioni



del personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate di mutui e dei prestiti obbligazionari e per l'espletamento dei servizi locali indispensabili, interviene a deconto rispetto all'importo delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 D.Lgs. n° 267/2000.

Più esattamente, se si sottrae l'importo di € 2.193.662,62 (quale residua disponibilità per anticipazione straordinaria di cassa) al totale di € 4.324.165,22 destinato alle spese per pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso e dei servizi locali indispensabili, residua una somma destinata ai predetti pagamenti di € 2.130.502,60.

Da quanto sopra discende che, avendo una giacenza di cassa di € 4.323.509,62 alla data del pignoramento, la differenza di € 2.198.007,02 (€ 4.323.509,62 - € 2.130.502,60) risulterebbe comunque pignorabile in danno del Comune di Misilmeri;

ritenuto che alla luce delle argomentazioni sopra esposte, non appaiono fondate le ragioni esposte da parte opponente in merito alla sussistenza dei gravi motivi che giustificano la pronuncia della sospensione della procedura esecutiva promossa in danno del Comune di Misilmeri;

visto l'art. 616 c.p.c., che impone al giudice dell'esecuzione, una volta esaurita la fase cautelare, di assegnare un termine perentorio per la introduzione della causa di merito, previa iscrizione della causa a ruolo;

PQM

Visto l'art. 624 c.p.c.,

rigetta l'istanza di sospensione;



assegna termine perentorio fino al 31/05/2019 per l'introduzione della causa di merito secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, con la conseguente iscrizione a ruolo della causa nei termini di legge, a cura della parte interessata;

spese compensate;

dispone la prosecuzione dell'espropriazione forzata per l'udienza del 03/06/2019 ore 9.00.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Termini Imerese 14/04/2019

Il Giudice dell'esecuzione

dr.ssa Maria Margherita Urso

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44



STUDIO LEGALE PELLEGRINO & ASSOCIATI

via G. Pellegrino, 22 - 20123 Milano
tel. 02 57491111 - fax 02 57491112
www.studiolegalepellegrino.it

Via Principe di Scaparola, 37
PALERMO cap. 09139

Tel. Fax 091 322003 - 25749111
www.studiolegalepellegrino.it

Via Petrarca, 22
MILANO
cap. 20123

Avv. Giuseppe Pellegrino
Consulente in Contabilità

Consulenti esterni

Avv. Prof. Antonio Perrone
(Diritto tributario)

Avv. Filippo Leone

Avv. Giuseppe Caporaso
Avv. Romolo Di Leo
Avv. Alessandro Costantino
Avv. Giuseppe Marino

Avv. Giuliana Scappone

Avv. Maria Laura Schillaci
Avv. Sandra Di Carlo
Avv. Daniela Masiola

Spett.le
Comune di Misilmeri
in persona del
Segretario Comunale
dell'Ufficio per l'Assistenza
del Responsabile A Gian Donatelli
del Personale Amministrativo

Palermo, 03.05.2019

OGGETTO: Comune di Misilmeri e Finordica srl – Tribunale di Termini Imerese – Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso ordinanza del 14.04.2019 notificata il 24.04.2019 rges 599/2018

Preg.mi

facendo seguito all'informativa già trasmessa a mezzo pec in data 30.04.2019 ed all'incontro avvenuto in data odierna presso la sede comunale, in riscontro alla Vs richiesta orale di invito ad offrire relativamente all'incarico di assistenza legale nel proponendo giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza riservata del 14.04.2019 relativa alla procedura esecutiva intrapresa ad istanza della Finordica srl da iscriversi entro e non oltre il 09.05.2019, il sottoscritto, in allegato alla presente, compiegano preventivo per la causa in questione.

Come a Voi noto, in merito all'instauranda controversia, finalizzata a contestare nel merito e sotto il profilo processuale l'ordinanza con la quale il G.E. dispone la prosecuzione della procedura esecutiva in danno del Comune di Misilmeri, va ribadito che la stessa manifesta profili di alta complessità tecnico giuridica, involgendo problematiche anche di carattere societario, di diritto degli Enti Locali, di diritto civile e di contabilità pubblica.

Con riferimento al *pro forma* allegato ammontante ad euro 11.369,10 (undicimilatrecentosessantanove/10)

lordi, si significa che l'importo ivi indicato prevede un robusto abbattimento dei minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 per causa di pari valore (oltre 700.000.00 euro), comprende altresì le spese esenti di contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica ammontanti ad euro 1.750,00.

Si ritiene, pertanto, di avere effettuato la migliore offerta e si rammenta che, stante l'imminente scadenza del termine per la proposizione del reclamo (09.05.2019), si chiede sin da subito l'invio allo scrivente studio legale, entro la giornata di lunedì 06.05.p.v., della seguente documentazione 1. delibera di conferimento di incarico; 2. procura alle liti rogatorio sottoscritta dal Sindaco con copia del suo documento di identità 3. delibera di conferimento dell'incarico.

Nel ringraziare l'Amministrazione in indirizzo per avere scelto il sottoscritto per la partecipazione a concorrere per l'affidamento dell'incarico, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Avv. Giancarlo Pellegrino

PRO FORMA

Compenso tabellare	€ 16.481,00
Totale variazioni in diminuzione	-€ 9.888,60
Compenso totale	€ 6.592,40
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 988,86
Cassa Avvocati (4%)	€ 303,25
Totale imponibile	€ 7.884,51
IVA 22% su Imponibile	€ 1.734,59
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 1.750,00
COMPENSO	€ 11.369,10
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	€ 1.516,25
Totale documento	€ 9.852,85

Avv. GIANCARLO PELLEGRINO
Via Principe di Grato 37
50130 VALLERIELE - tel. fax 0571 9529003
PES. IVA 01471005284
CITTA' FORTINO (AR) PROV. AR